CAMERA DEI DEPUTATI N. 744-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE **CERAVOLO MARIO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LORENZI, TESSITORI, BENEDETTI, PELIZZO, SANTERO, VALMARANA

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 dicembre 1958 (*Stampato n.* ***269***)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 dicembre 1958

Limiti di età a posti di ruolo presso i manicomi pubblici

Presentata alla Presidenza il 18 settembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge n. 744 d'iniziativa dei senatori Lorenzi, Tessitori ed altri è stàta presentata al Senato e discussa nell'XI Commissione in sede legislativa.

I proponenti chiedevano che venissero aboliti i limiti di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ruolo presso i manicomi pubblici, per i titolari di posti di ruolo presso altri manicomi o cliniche universitarie neuropsichiatriche.

Si tendeva in tal modo ad equiparare i concorrenti provenienti dalle cliniche universitarie neuropsichiatriche, o da altri pubblici istituti neuropsichiatrici, ai titolari di ospedali psichiatrici retti dalle Amministrazioni provinciali, in quanto i secondi, ai sensi dell'articolo 221 (3° comma) della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono presentarsi ai concorsi degli ospedali banditi dall'Amministrazione da cui dipendono a qualsiasi età, purché in possesso del requisito specifico di ammissione indicato dall'articolo 21 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 675. Per gli uni e gli altri è necessario aver prestato servizio in mani-

comio o in clinica psichiatrica per non meno di un quadriennio.

Altre proposte di legge, presentate nella prima e nella seconda legislatura sui servizi manicomiali, avevano richiesto quale specifico requisito per l'ammissione ai concorsi provinciali, quello del servizio prestato in reparto ospedaliero psichiatrico, ciò perché alcune cliniche sono prive di tali speciali reparti, e coloro che dalle cliniche provengono possono non essere in possesso di tutte quelle cognizioni pratiche di vita ospedaliera e di tecnica manicomiale, necessarie a potere esercitare le funzioni cui sarebbero destinati.

Nelle cliniche universitarie infatti sono ospitati generalmente ammalati di nervi e, solo pochi casi di ammalati mentali sono trattenuti in esse per ragioni didattiche e di studio; per cui le cliniche devono servirsi di forme cosidette di confine, accolte nelle corsie dei nervosi, o della casistica degli ambulatori o del materiale presso gli ospedali psichiatrici del luogo, così some avviene nelle cliniche di Sassari, Bari, Siena, Parma, Padova e Milano.

Il fatto che i posti nelle cliniche, essendo limitati di numero e consentendo soltanto un servizio limitato nel tempo, non assicurano l'avvenire professionale ai giovani assistenti ed aiuti, non è stato ritenuto ragione sufficiente per imporre ad altre Amministrazioni di consentire l'ammissione ai concorsi a coloro che, pur proveniendo da tali cliniche, abbiano superato il limite di età.

Né può essere sufficiente ragione per la ammissione indiscriminata, il fatto che professori universitari, non potendo far largo ai loro allievi, si rifiuterebbero di far parte delle Commissioni esaminatrici.

Era stato pertanto proposto dal vostro relatore un emendamento aggiuntivo per dispensare dai limiti d'età solo coloro che provengono da *cliniche universitarie, fornite di reparti psichiatrici*, ma la Commissione, tenendo conto che le amministrazioni manicomiali provinciali o comunali non hanno alcun interesse ad ammettere nel proprio personale elementi che abbiano superato i limiti di età prescritti per la partecipazione ai concorsi, anche per le conseguenze che si rifletterebbero sul diverso trattamento di pensione; tenendo conto, altresì, dell'esistenza dei molteplici istituti manicomiali, di enti morali, che per tale innovazione chiederebbero anche essi di assicurare la possibilità di smaltire i propri dipendenti in altre Amministrazioni; considerando che il dispositivo dell'articolo 221 della legge provinciale e comunale darebbe, invece, il mezzo alle sole Amministrazioni provinciali di tutelare giustamente la carriera e l'avvenire di coloro che si trovano presso di esse in servizio da più anni, ha deciso, difformemente dal favorevole parere della II Commissione, di proporre alla Assemblea la non approvazione della presente proposta di legge.

CERAVOLO MARIO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i concorsi a posti di ruolo presso i manicomi pubblici nessun limite di età è prescritto per i concorrenti titolari di posti di ruolo presso manicomi pubblici o cliniche universitarie neuropsichiatriche.